



Segreterie Regionali del Veneto

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE VENETO

Settore Alimentare Artigiano

Settore Alimentare non Artigiano fino a 15 dipendenti

Settore Panificazione Artigiano

Validità 1 aprile 2017 - 30 giugno 2019

Pubblicato con il sostegno di EBAV



Indice

p. 7	PARTE COMUNE
	Art. 1 – Sfera di applicazione
	Art. 2 – Decorrenza e durata
	Art. 3 – Efficacia del precedente CCRL 13 maggio 2015
	Art. 4 – Osservatorio regionale
	Art. 5 – Formazione degli addetti di settore
	Art. 6 – Formazione in materia di sicurezza
	Art. 7 – Accantonamento annuo di compensazione
	Art. 8 – Variabilità plurimensile dell’orario di lavoro
	Art. 9 – Durata massima orario di lavoro
	Art. 10 – Contratto a termine con orario sperimentale
	Art. 11 – Contratti a termine stagionali
	Art. 12 – Orario di lavoro a tempo parziale in determinati periodi dell’anno
	Art. 13 – Aumento numero massimo assunzioni a termine
	Art. 14 – Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
	Art. 15 – Fusione fondi Ebav di secondo livello alimentazione e panificazione
	Art. 16 – Clausola di premialità
	Art. 17 – Assistenza sanitaria integrativa Sani in Veneto
	Art. 18 – Obblighi impresa che non versa Ebav
	Art. 19 – Istituzione Commissione Bilaterale di categoria
	Art. 20 – Procedura per aziende in crisi
p. 18	PARTE IMPRESE ARTIGIANE ALIMENTAZIONE
	Art. 21 – Elemento economico di secondo livello ERT e una tantum
	Art. 22– Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare: versamento mensile e versamento Una tantum
p. 24	PARTE IMPRESE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ COMPRESE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL 23 FEBBRAIO 2017
	Art. 24 – Retribuzione regionale
	Art. 25 – Contribuzione Ebav
	Art. 26 – Applicazione accordi interconfederali regionali
	Art. 27 - Elemento economico di garanzia
p. 25	PARTE PANIFICAZIONE
	Art. 28 – Elemento economico di secondo livello ERT e una tantum
	Art. 29 – Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare: versamento mensile e versamento Una tantum
	Art. 30– Contribuzione al Fondo di secondo livello Ebav
p. 30	DISPOSIZIONI FINALI
	Art.31 - Diritto di affissione
	Art.32 – Invio copia del contratto regionale ai fondi negoziali di cui all’art. 22 e 29
	Art.33 – Deposito del presente CCRL
	Art.34 – Assorbimento normative derivanti da precedenti CCRL
	Art.35 – ERR
	Art.36 – Norma finale
p. 32	Allegati
p. 39	Rinnovo CCNL Alimentazione Panificazione - Parte economica
p. 44	Fondo Solidarietà/FSBA
p. 47	COBIS
p. 51	Formazione continua - Fondartigianato
p. 53	Catalogo Servizi Ebav Dipendenti Alimentazione-Panificazione
p. 63	Sani.in.Veneto

CONTRATTO REGIONALE VENETO
SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO
SETTORE ALIMENTARE NON ARTIGIANO FINO A 15 DIPENDENTI
SETTORE PANIFICAZIONE ARTIGIANO

Il giorno 14 aprile 2017 presso la sede di Ebav in Mestre Venezia si sono incontrate:

- La CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal presidente Agostino Bonomo, dal presidente regionale di categoria Christian Malinverni, dal delegato del presidente di categoria Giacomo Deon e con l'assistenza del Direttore Francesco Giacomini e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;
- La CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dalla rappresentante regionale di categoria sig.ra Catia Olivetto, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Emanuele Cecchetti;
- La CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

E

- la FAI-CISL rappresentata da Andrea Zanin, Giampaolo Veghini e Daniele Zambon
 - la FLAI CGIL d rappresentata da Renzo Pellizzon e Andrea Gambillara
 - la UILA-UIL del Veneto rappresentata da Nicola Storti e Miriam Florian
- hanno sottoscritto il presente contratto collettivo regionale di lavoro che sostituisce il CCRL 13 maggio 2015.

PREMESSO

- in data 19 novembre 2013 è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area alimentazione – Panificazione;
- in data 10 dicembre 2013 è stato siglato al livello nazionale il Verbale di accordo integrativo dell'ipotesi di accordo del 19 novembre 2013;
- i contratti regionali di settore del 18.02.2002 e del 04.07.2003 sono stati più volte prorogati;
- in data 23 dicembre 2013 a livello regionale sono stati siglati due verbali relativi alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti che adottano il CCNL di settore del 19.11.2013 rispettivamente per quanto riguarda il sistema bilaterale veneto (EBAV) e il fondo sanitario integrativo regionale SANI.IN.VENETO.

- la legge di stabilità 2016 ha modificato il quadro di riferimento per la determinazione dei costi aziendali, eliminando l'istituto della decontribuzione previsto per alcuni elementi derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
- considerato che il CCRL 13 marzo 2015 è stato pattuito all'interno di questo quadro di regole non più in vigore;
- vista la volontà delle parti di continuare l'esperienza della contrattazione territoriale;
- tenuto conto che a livello regionale non è ancora stato definito un quadro organico di regole per l'applicazione dei premi di risultato e del welfare aziendale nella contrattazione regionale;
- vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 2013 siglata il 23 febbraio 2017

Le parti hanno convenuto quanto segue.

PARTE COMUNE

Art.1 Sfera di applicazione

Il presente contratto si applica in tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:

- delle imprese artigiane del settore Alimentare;
- delle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017;
- delle imprese del settore Panificazione indipendentemente dalla tipologia, dal settore di appartenenza e dal numero di dipendenti.

Conseguentemente all'ambito di applicazione il CCRL viene suddiviso in quattro sezioni:

1. parte COMUNE: per tutti i settori del presente CCRL identificati al punto precedente che disciplina: istituti in materia di orario di lavoro; misure in materia di part-time e contratti a termine; bilateralità e premialità; commissione bilaterale di categoria;
2. parte ALIMENTAZIONE: riservata alle imprese artigiane del settore Alimentare
3. parte NON ARTIGIANE che occupano fino a 15 dipendenti che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017;
4. parte PANIFICAZIONE: riservata alle aziende del settore Panificazione.

Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dal 1 aprile 2017 e avrà validità sino al 30 giugno 2019.

Art. 3 Efficacia del precedente CCRL 13 maggio 2015

Il precedente CCRL 13 maggio 2015 mantiene la sua efficacia ai soli fini della parte economica (erogazione EET) sino al 31 ottobre 2016 mentre la parte normativa rimane in vigore sino al 31 marzo 2017.

L'erogazione dell'IRR derivante dal CCRL 12 ottobre 1995 continua sino al 31 marzo 2017 e cessa dal 1 aprile 2017.

EET del CCRL 13 maggio 2015 e IRR del CCRL 12 ottobre 1995 cessano di essere erogati in ragione dell'istituzione del nuovo sistema imperniato sull'ERT e sulla quota di versamento alla previdenza complementare.

Art. 4 Osservatorio regionale sulla situazione del settore

Le parti individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osserva-

torio regionale di categoria, come sede di analisi, verifica e confronto sistematico su temi di rilevante interesse reciproco.

I compiti dell'Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quantitative e qualitative dei fenomeni che riguardano i settori, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti (es.: livelli occupazionali, sviluppo delle imprese).

Tali analisi serviranno per:

- definire i temi che saranno oggetto del confronto tra le parti;
- verificare l'idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall'EBAV.

A tal fine le parti convengono di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell'Osservatorio Ebav e/o delle altre fonti indicate dalle parti.

Art.5 Formazione degli addetti del settore

Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresenta un carattere fondamentale per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori dell'Alimentazione e della Panificazione.

Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:

- nell'indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.

Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai bisogni.

Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.

Ciò potrà riguardare anche la formazione degli apprendisti, con particolare riferimento sia alla parte trasversale sia quella tecnico-pratica riguardante i settori dell'Alimentazione e dei Panificatori.

Verrà infine richiesto all'EBAV e a Fondartigianato (articolazione veneta) di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori dell'Alimentazione e Panificatori al fine di un esame congiunto dell'attività svolta.

Art. 6 Formazione in materia di sicurezza

Si richiama e si conferma quanto previsto dall' "accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell'accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori" siglato in data 15 marzo 2012 e smi.

ISTITUTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

Art. 7 Accantonamento annuo compensazione (Banca Ore)

Fermo restando l'istituto della flessibilità, al fine di compensare normalmente brevi periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, le parti confermano l'“accantonamento annuo di compensazione” che comprende, oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività soppresse e alle 16 ore di permessi retribuiti all'anno previsti dal CCNL:

- le quote orarie spettanti nell'anno per festività coincidenti con la domenica
- le quote orarie eventualmente spettanti nell'anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni;

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno attribuiti permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore.

Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del successivo mese di luglio. Tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti sono prioritariamente a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo.

Art. 8 Variabilità plurimensile dell'orario di lavoro

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo dell'istituto della “flessibilità” previsto dal vigente contratto nazionale e della Banca ore prevista dal presente CCRL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore, potrà essere realizzato come media nell'arco temporale dell'anno (o per un periodo inferiore all'anno), previo accordo tra ditta e dipendenti.

Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'azienda che intenda adottare tale regime di orario per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ne darà specifica comunicazione ai propri dipendenti. L'azienda che invece intenda adottare (o prolungare) il regime di orario di "variabilità plurimensile" oltre i 6 mesi dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2), da inviare alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, per di monitorare l'andamento delle comunicazioni e per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.

L'adozione dell'orario plurimensile oltre i 6 mesi è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto. Entro 30 gg dal ricevimento, l'Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.

Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.

NORME GENERALI

Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un "conto individuale". Nel caso di periodo superiore ai 6 mesi, per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 8%

Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.

Al secondo mese successivo al termine del periodo prescelto, le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della "variabilità plurimensile". A tali ore, calcolate sulla base della retribuzione corrente al momento della liquidazione, sarà applicata la maggiorazione del 23%.

Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.

Il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 250 ore annue.

Art. 9 Durata massima dell'orario di lavoro

La durata massima dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.

Tale periodo potrà essere esteso a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un'intensificazione dell'attività lavorativa superiore ai due mesi, nei seguenti casi:

- lancio di nuovi prodotti
- attività non programmabili
- attività non ricomprese nell'attività ordinaria
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti
- sperimentazioni tecniche produttive organizzative
- calamità naturali
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
- produzioni legate a mostre o eventi culturali,

Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori.

L'azienda che intenda prolungare il periodo oltre i 6 mesi dovrà inviare una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.

Tutti gli istituti retributivi differiti e indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su orario inferiore nel caso di part-time.

La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI PART TIME E DI CONTRATTI A TERMINE

Art. 10 Contratto part time con orario sperimentale - PTOS

Le parti ritengono che il rapporto a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Ritenendo che la disciplina attualmente prevista dal CCNL non esaurisca tutte le opportunità indotte dal mercato sia per quanto concerne la richiesta delle imprese di adottare forme organizzative di flessibilità sia per quanto riguarda i lavoratori per arricchire la propria professionalità all'interno di un orario di lavoro ridotto, le parti concordano di attivare una nuova mo-

dalità di articolazione, denominata PTOS, che consenta di utilizzare in forma flessibile l'orario di lavoro, all'interno delle disposizioni della D.Lgs 15 giugno 2015 n.81 e s.m.i. e della contrattazione collettiva.

Tale tipologia è aggiuntiva rispetto al part time previsto dal vigente CCNL.

Di seguito viene indicata la specifica regolamentazione.

- a) L'instaurazione del rapporto di lavoro PTOS (che può essere svolto con modalità: orizzontale, verticale o mista) risulta da atto scritto nel quale va indicata una durata lavorativa non inferiore all'equivalente di 2 giornate a tempo pieno nell'arco mensile.
- b) Nel contratto di lavoro può essere prevista la variazione in aumento della durata della prestazione in ragione di esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive o la variazione della collocazione temporale della prestazione (clausole elastiche).
- c) In presenza di entrambe le variabili sarà erogata ogni 12 mesi, in aggiunta alla retribuzione, una indennità su base mensile, non frazionabile, pari a 100 € annui. In applicazione di solo una delle due variabili verrà erogata una quota pari al 50%.
In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, l'indennità sarà frazionata sulla base dell'assunzione o cessazione nell'arco dell'anno in pro quota per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di calendario.
Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale indennità inoltre non va intesa come compenso forfettario delle ore supplementari e straordinarie.
- d) Il lavoratore ha diritto a chiedere la revoca nei casi previsti dalla normativa vigente delle clausole elastiche con un preavviso di almeno 15 giorni;
- e) Previo accordo con il dipendente, l'azienda potrà utilizzare il lavoratore per coprire tutte le giornate lavorative del mese, fermo restando quanto previsto al punto precedente.
- f) Tale rapporto di lavoro a part time con orario sperimentale può essere instaurato solo con nuovi rapporti di lavoro in azienda, comprese le nuove assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, purché, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta da almeno 6 mesi.
- g) Tale tipologia di lavoro non può essere instaurata per rapporti di lavoro di apprendistato ed inoltre non potrà essere applicata alle assunzioni con contratto a termine per il reinserimento al lavoro disciplinate dal nuovo art. 59 del CCNL 23/2/2017

- h) Le parti si danno atto che per tale tipologia di rapporto di lavoro l'azienda operi il versamento della quota intera ad Ebav indipendentemente dal numero di ore svolte nel mese.
- i) L'adozione di detta tipologia di lavoro è consentita alle imprese in regola con i versamenti ad Ebav ed a SANI IN VENETO.
- l) Per quanto non previsto valgono le norme di legge che regolano il part time.

Art. 11 Contratti a termine stagionali

In riferimento alla disciplina dei contratti a termine prevista dall'art. 39 ccnl 19.11.2013, le parti concordano ulteriori casistiche di ricorso al lavoro stagionale a tempo determinato nel caso delle seguenti lavorazioni:

- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria;
- gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini;
- caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
- acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;
- birra e bibite alcoliche;
- vini, vini speciali e bevande spiritose;
- essiccazione di semi oleosi;
- raffinazione e lavorazione degli zuccheri;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni.

Le parti si danno atto che le assunzioni con contratto a termine stagionali, anche previste dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli, risultano utili ai fini dell'esenzione di cui all'art.10 comma 7 lettera b) come novellato dalla L.78/14.

Art. 12 Orario lavoro a tempo parziale in determinati periodi dell'anno

Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 37, parte "exclausole elastiche e flessibili" del CCNL 19.11.2013 e smi, i seguenti periodi:

- a) fine settimana
- b) vacanze natalizie e pasquali
- c) periodi delle ferie estive e natalizie

vengono individuati come segue:

- per *fine settimana* si intendono le giornate di sabato e di domenica di tutto l'anno e le eventuali giornate festive, se precedenti o successive
- per *vacanze natalizie* si intende il periodo dall'8 dicembre al 10 gennaio
- per *vacanze pasquali* si intende il periodo compreso tra 15 giorni prima della S. Pasqua e i 15 giorni successivi

- per *ferie estive* si intendono i periodi compresi tra il 15 giugno e il 15 settembre
- per *ferie invernali* si intendono i periodi compresi tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio.

Rientrano nel periodo “vacanze pasquali” anche le attività legate al carnevale corrispondenti ai 20 giorni antecedenti il Martedì Grasso (Ultimo di carnevale).

In aggiunta ai periodi sopra indicati, le parti individuano anche quelli definiti di “alta stagione” delle località turistiche (es.: località marittime, di montagna ecc); per l’individuazione del periodo temporale si farà riferimento alla definizione di “alta stagione” fornita dai locali consorzi turistici/alberghieri.

Art.13 Aumento numero massimo assunzioni a termine

L’impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad EBAV ed a SANI.IN.VENETO, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL.

L’impresa deve darne semplice comunicazione, per il tramite dell’associazione a cui aderisce, alla Commissione Paritetica Regionale di cui all’art. 18 utilizzando l’allegato 4 posto in calce al presente contratto.

La medesima impresa associata che abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto a quanto previsto dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l’allegato 5 posto in calce al presente contratto.

La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. L’inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell’ Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce.

Art. 14 Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni

Al fine di rendere operativo il comma 4 dell’art. 47 del D. lgs. 81/2015, le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione come previsto dalla norma, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL.

La retribuzione dell’apprendista non potrà superare, per effetto delle minori trattenute contributive, la retribuzione netta del lavoratore non apprendista

di analogo livello. Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.

Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.

BILATERALITÀ E PREMIALITÀ

Art. 15 Fusione gestione Ebav di secondo livello Alimentaristi e Panificazione

Le gestioni Ebav di secondo livello rispettivamente della categoria Alimentaristi e della categoria Panificazione saranno unificate in un unico fondo categoriale denominato "Alimentari e panificazione" entro il 31 dicembre 2018.

Rimarranno a disposizione delle imprese e dei dipendenti della categoria Alimentaristi le risorse derivanti dal "Fondo Diverso".

Per chiarezza espositiva negli articoli 23, 25 e 28 viene riportata la disciplina delle prestazioni riferita distintamente ai servizi e gestioni delle singole categorie.

Al fine di monitorare l'andamento delle prestazioni, le parti invitano Ebav a mantenere una contabilità separata tra le singole gestioni di categoria.

Art. 16 Clausola di premialità

Le parti confermano che gli istituti del presente accordo relativi a:

- formazione in tema sicurezza
- termine fruizione permessi individuali derivanti dalla contrattazione collettiva;
- orario lavoro – durata media settimanale;
- banca ore
- variabilità orario su base plurimensile;
- contratto a tempo determinato (art. 13);
- stagionalità;
- PTOS;
- erogazione sussidi assistenziali Ebav (limitatamente alle protesi e tickets)

potranno essere applicati esclusivamente nel caso in cui le imprese siano iscritte ed in regola sia con i versamenti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, sia con i versamenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.VENETO.

Art. 17 Assistenza sanitaria integrativa SANI. IN. VENETO

Trovano integrale recepimento nella presente intesa tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli

accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013 e del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Le parti confermano che le disposizioni previste nel CCNL di categoria concernenti l'applicazione di SANARTI si intendono superate, assorbite e sostituite a tutti gli effetti dalle pattuizioni interconfederali che riguardano SANI IN VENETO.

Ai sensi della suddetta normativa contrattuale l'impresa che non versa a SANI.IN.VENETO è tenuta a corrispondere direttamente al lavoratore per ogni prestazione contenuta nel nomenclatore di SANI.IN.VENETO la quota di rimborso dovuta ivi prevista.

Dal 1 maggio 2017, l'azienda non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Qualora l'azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento degli incentivi).

Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.

Art. 18 Obblighi in capo all'impresa che non versa Ebav

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello, oltre a quanto previsto dalle disposizioni contenute negli accordi interconfederali regionali è tenuta a corrispondere al lavoratore, se dovuti, i medesimi importi di prestazioni di primo e di secondo livello erogate da EBAV.

Dal 1 maggio 2017, l'azienda non aderente e che non versa la contribuzione Ebav di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda, inoltre, è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione. Qualora l'azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge

296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento dei benefici normativi e contributivi).

Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA E PROCEDURE IN CASO DI CRISI

Art. 19 Istituzione della Commissione Bilaterale di Categoria

Le parti confermano l'attività della Commissione Bilaterale di Categoria prevista dal CCRL 13 maggio 2015 che ha il compito di applicare le disposizioni demandate dalla presente contrattazione regionale (estensione durata massima orario di lavoro e variabilità plurimensile dell'orario di lavoro, contratti a termine, procedura per aziende in crisi). Si riportano di seguito Le parti confermano le regole concordate nel precedente CCRL sulla costituzione della commissione: è composta da 6 membri espressione delle parti firmatarie la presente intesa di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria.

Al fine di garantire l'operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente. Sono previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione imprenditoriale. La commissione ha sede presso l'Ebav che garantirà il supporto di segreteria operativa.

Art. 20 Procedura per aziende in crisi

La seguente procedura si applica alle imprese del settore comprese nella sfera di applicazione del presente CCRL nelle quali subentra una situazione di crisi che rischia di compromettere l'assetto occupazionale. L'impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite dell'associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d'incontro alle OOSS di categoria territoriali. L'incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell'impresa.

Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull'andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell'attività.

Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un'intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d'accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale concordati tra le parti.

Copia del verbale di accordo dovrà essere inviata alla Commissione di categoria di cui all'art.19.

PARTE AZIENDE ARTIGIANE ALIMENTAZIONE

Art. 21 Elemento Economico di Secondo Livello

21.1 ERT aziende artigiane settore alimentare

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1/4/2017 e sino al 30/06/2019 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro. A partire dal 1 luglio 2019 l'ERT decadrà e non sarà più erogato, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.

L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale - il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell'elemento partirà dal 1 mese successivo all'inizio del 4° anno.

EET del CCRL 13 maggio 2015 e IRR del CCRL 12 ottobre 1995 cessano di essere erogati in ragione dell'istituzione del nuovo sistema imperniato sull'ERT e sulla quota di versamento alla previdenza complementare.

Conseguentemente all'istituzione dell'ERT si conferma la cessazione dal 1 novembre 2016 dell'erogazione dell'EET prevista dal CCRL 13 maggio 2015. Inoltre dal 1 aprile 2017 cessa l'erogazione dell'IRR prevista dal CCRL 10 novembre 1995.

LIVELLO	VALORE ERT IN EURO	
	Mensile	Orario
1S	130,00	0,75144
1	104,00	0,60115
2	85,00	0,49132
3A	73,00	0,42196
3	62,00	0,35838
4	55,00	0,31791
5	48,00	0,27745
6	38,00	0,21965

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere

dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1 aprile 2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

21.2 Erogazione quota retributiva UNA TANTUM aziende artigiane settore alimentare

A copertura del periodo compreso tra il 1/11/2016 ed il 31/3/2017 l'azienda erogherà a titolo di UNA TANTUM gli emolumenti indicati nella tabella di seguito secondo le scadenze ivi previste.

L'Una Tantum sarà riconosciuta ai dipendenti (operai, impiegati, quadri con esclusione degli apprendisti) in forza al 1 aprile 2017 ed in servizio al 31 ottobre 2016. Nessuna erogazione spetterà al personale che non soddisfi congiuntamente le due condizioni sopra stabilite. Ai dipendenti di cui sopra, l'importo di una tantum sarà erogato anche nel caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato avvenuto tra il 1/11/16 ed il 31/3/17, commisurandolo ai mesi di servizio prestati in azienda in qualità di lavoratore qualificato.

Ai fini del calcolo l'importo di cui alla tabella andrà diviso per la somma dei divisori contrattuali dei 5 mesi (173×5) e moltiplicato per le ore ordinarie effettivamente lavorate nel periodo di riferimento. Il risultato così ottenuto sarà erogato in due rate di pari importo alle scadenze indicate nelle tabelle.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza di erogazione l'importo come sopra calcolato (e non ancora erogato) sarà corrisposto con l'ultima retribuzione utile.

Gli importi di una tantum non sono utili ai fini di nessun istituto indiretto e differito (es. tredicesima, ferie, festività, ecc.) ed ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto. Eventuali emolumenti riconducibili all'EET del precedente CCRL erogati durante il periodo sopraindicato possono essere assorbiti fino a concorrenza dagli importi di una tantum di cui al presente punto.

LIVELLI	Erogazione diretta UNA TANTUM		
	Luglio 2017	Luglio 2018	Totale
1S	150,00	150,00	300,00
1	121,00	121,00	242,00
2	100,00	100,00	200,00
3A	86,00	86,00	172,00
3	72,50	72,50	145,00
4	65,00	65,00	130,00
5	57,50	57,50	115,00
6	45,00	45,00	90,00

Art. 22 Quota di adesione contrattuale alla Previdenza Complementare Settore Alimentare Artigiano

22.1 Versamento mensile alla Previdenza Complementare

A decorrere dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2019 il datore di lavoro, è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la somma di **€ 26** su base mensile per operai, impiegati e quadri (per gli apprendisti la quota è pari a **10 €**) quale "quota di adesione contrattuale" ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Dal 1 luglio 2019 tale versamento decadrà salvo diverse intese tra le parti. Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del Fondo saranno applicati i criteri dei lavoratori silenti contenuti nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.

Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipendenti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente.

La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro, operaio ed apprendista e non è frazionabile su base oraria.

Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è convenzionalmente fissato in una quota (**€ 13**) pari al 50% di quanto previsto per il tempo pieno (per gli apprendisti la quota sarà pari ad **€ 6,50**).

Nel caso di lavoratori part time con orario superiore al 50% sarà versata la medesima quota (**€ 26**) prevista per il lavoratore a tempo pieno (per gli apprendisti **€ 10**).

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario svolto in ciascun mese.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell'assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente al 14/4/2017.

Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro **entro il 30 giugno 2017** attraverso la compilazione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

MODALITÀ OPERATIVE

Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale. Il primo adempimento avverrà con il versamento delle quote Ebav del mese di aprile 2017.

Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.

La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.

Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione.

Le parti stipulanti il presente CCRL si incontreranno a settembre 2017 per verificare l'andamento delle iscrizioni e per valutare la casistica dei lavoratori "silenti" ai fini dell'attribuzione delle relative quote.

Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l'ente bilaterale.

REGOLE GENERALI

Il versamento delle somme al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti dovuti dal datore di lavoro e derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 22.1 si applicano le regole stabilite nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.

22.2 Versamento aggiuntivo UNA TANTUM Previdenza Complementare Settore Alimentare Artigiano

Per gli operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) che maturano il diritto all'erogazione dell'una tantum di cui al punto 21.2 il datore di lavoro è tenuto a versare per il tramite di Ebav una quota aggiuntiva quale adesione contrattuale da destinare allo stesso Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato cui saranno indirizzate le somme previste dal punto 22.1. Per i lavoratori che non hanno espresso la scelta vale quanto previsto nell'analogo punto 22.1.

Nel caso di lavoratori part time con orario pari od inferiore al 50% le quote indicate nella tabella che segue andranno convenzionalmente proporzionate sulla base della percentuale del 50%.

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta sulla base dell'orario medio svolto nel periodo di riferimento.

La quota aggiuntiva una tantum di previdenza complementare non sarà versata in caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato avvenuto tra il 1/11/16 ed il 31/3/17.

Il versamento aggiuntivo una tantum per la previdenza complementare segue le stesse regole di versamento previste per il versamento mensile previdenza complementare. Pertanto il versamento sarà effettuato dall'azienda nei mesi di competenza congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01 sulla base delle regole di versamento già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale. Analogamente alla quota mensile, detto versamento aggiuntivo dell' Una tantum sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore ed anche nel caso di mancata scelta.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente alle scadenze indicate, alla previdenza complementare sarà versato l'intero importo spettante o la quota residua.

VERSAMENTO AGGIUNTIVO UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE		
	Luglio 2017	Marzo 2018
Per tutti i livelli	€ 25	€ 25

Art. 23 Contribuzione Ebav Aziende Artigiane Settore Alimentare Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti convengono che dal **1 MAGGIO 2017**, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello siano le seguenti: **€ 6,28** a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; **€ 1,20** a carico dei lavoratori per dodici mensilità.

FONDI	QUOTA C/Imprese	QUOTA C/Lavoratori
Promozione	2,00	
Formazione	0,77	0,52
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
Professionalità	0,93	
Ambiente e sicurezza	0,50	
TOTALE	6,28	1,20

Si conviene inoltre quanto segue:

a) FONDO AMBIENTE E SICUREZZA

Considerate le problematiche specifiche del settore le parti convengono di attivare le seguenti due prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2017:

- valutazione rischio biologico con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350;
- valutazione rischio legionellosi con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350.

b) FONDI DIVERSI

Le risorse a disposizione dei “fondi diversi” rimangono accantonate e le parti si incontreranno per definirne l'utilizzo secondo le indicazioni del CdA di Ebav.

AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI

che svolgono le attività comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017

Art. 24 Retribuzione Regionale

In aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL, viene confermata l'erogazione della quota aggiuntiva di € 0,44 mensili, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 1989.

Art. 25 Contribuzione Ebav

Le parti convengono che **dal 1 MAGGIO 2017**, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le imprese verseranno le quote destinate ai Fondi di secondo livello Alimentaristi Artigiani pari: **€ 6,28** a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; **€ 1,20** a carico dei lavoratori per dodici mensilità. **In virtù di tali versamenti imprese e lavoratori potranno accedere alle prestazioni previste dai medesimi Fondi.**

FONDI	QUOTA C/Imprese	QUOTA C/Lavoratori
Promozione	2,00	
Formazione	0,77	0,52
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
Professionalità	0,93	
Ambiente e sicurezza	0,50	
TOTALE	6,28	1,20

Art. 26 Applicazione Accordi interconfederali regionali

Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 13 febbraio 2017 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali venete.

Art. 27 Elemento Economico di Garanzia

Attraverso la sottoscrizione del presente CCRL e con l'implementazione della bilateralità regionale, le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all'**elemento economico di garanzia** sono pienamente rispettate e pertanto le imprese in regola con i versamenti ad Ebav non sono tenute all'erogazione dell'elemento economico di garanzia.

PARTE PANIFICAZIONE

28) ERT Aziende Settore Panificazione

28.1

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1/4/2017 e sino al 30/06/2019 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro. A partire dal 1 luglio 2019 l'ERT decadrà e non sarà più erogata, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.

L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale - il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell'elemento partirà dal 1 mese successivo all'inizio del 4° anno.

Conseguentemente all'istituzione dell'ERT viene a cessare dal 1 novembre 2016 l'erogazione dell'EET prevista dal CCRL 13 maggio 2015.

LIVELLI	ERT (mensile)	ERT (orario)
A1S	21,20	0,12254
A1	17,70	0,10231
A2	14,80	0,08555
A3	11,30	0,06532
A4	9,40	0,05434
B1	13,00	0,07514
B2	6,90	0,03988
B3S	5,80	0,03353
B3	5,60	0,03237
B4	4,50	0,02601

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere

dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell'importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1 aprile 2018 ai fini del computo l'importo orario dell'ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

28.2 Erogazione quota retributiva una tantum Aziende Artigiane Settore Panificazione

A copertura del periodo compreso tra il 1/11/2016 e il 31/3/2017 l'azienda erogherà a titolo di UNA TANTUM gli emolumenti indicati nella tabella di seguito secondo le scadenze ivi previste.

L'una tantum sarà riconosciuta ai dipendenti (operai, impiegati, quadri con esclusione degli apprendisti) in forza al 14 aprile 2017 e in servizio al 31 ottobre 2016. Nessuna erogazione spetterà al personale che non soddisfi congiuntamente le due condizioni sopra stabilite.

Ai dipendenti di cui sopra, l'importo di una tantum sarà erogato anche nel caso di passaggio in qualifica da contratto di apprendistato avvenuto tra il 1/11/16 ed il 31/3/17, commisurandolo ai mesi di servizio prestati in azienda in qualità di lavoratore qualificato.

Ai fini del calcolo l'importo di cui alla tabella andrà diviso per la somma dei divisori contrattuali dei 5 mesi (173×5) e moltiplicato per le ore ordinarie effettivamente lavorate nel periodo di riferimento. Il risultato così ottenuto sarà erogato in due rate di pari importo alle scadenze indicate nelle tabelle.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza di erogazione l'importo come sopra calcolato e non ancora erogato sarà corrisposto con l'ultima retribuzione utile.

Gli importi di una tantum non sono utili ai fini di nessun istituto indiretto e differito (es. tredicesima, ferie, festività, ecc.) e ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto. Eventuali emolumenti riconducibili all'EET del precedente CCRL erogati durante il periodo sopraindicato possono essere assorbiti fino a concorrenza dagli importi di una tantum di cui al presente punto 28.2.

LIVELLI	Erogazione diretta UNA TANTUM		
	Luglio 2017	Marzo 2018	Totale
A1S	61,00	61,00	122,00
A1	51,00	51,00	102,00
A2	44,50	44,50	89,00
A3	36,00	36,00	72,00
A4	31,00	31,00	62,00
B1	35,50	35,00	71,00
B2	19,00	19,00	38,00
B3S	16,00	16,00	32,00
B3	15,00	15,00	30,00
B4	12,50	12,50	25,00

Art. 29 Quota di adesione contrattuale alla Previdenza Complementare Settore Panificazione

29.1 Versamento mensile alla Previdenza Complementare

A decorrere dal 1 aprile 2017 al 30 giugno 2019 il datore di lavoro, è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la somma indicata nella tabella esposta di seguito quale "quota di adesione contrattuale" ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore. Dal 1 luglio 2019 tale versamento decadrà salvo diverse intese tra le parti.

Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del fondo saranno applicati i criteri per i lavoratori silenti previsti dall'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.

Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipendenti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente. La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio e non è frazionabile su base oraria. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è fissato convenzionalmente in una quota pari al 50%. In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario svolto in ciascun mese.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di aprile 2017 per i lavoratori in forza, o al momento dell'assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente al 14/4/2017.

Il lavoratore in forza alla data del 14 aprile 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2017 attraverso la compilazione e la restituzione della scheda. Se assunto successivamente al 14 aprile 2017 tale scelta sarà comunicata al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

MODALITÀ OPERATIVE

Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale. Il primo adempimento avverrà con il versamento delle quote Ebav del mese di aprile 2017.

Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.

La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.

Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione. Le parti stipulanti il presente CCRL si incontreranno a settembre 2017 per verificare l'andamento delle iscrizioni e per valutare la casistica dei lavoratori "silenti".

Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l'ente bilaterale.

REGOLE GENERALI

Il versamento delle somme al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti dovuti dal datore di lavoro e derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 29.1 si applicano le regole stabilite nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.

QUOTE MENSILI VERSAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE (dal 1/4/2017 al 31/3/2019)		
	GRUPPO A	GRUPPO B
Per tutti i livelli	€ 8 mensili	€ 5 mensili

29.2 Versamento aggiuntivo Una Tantum Previdenza Complementare Settore Panificazione

Per gli operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) che maturano il diritto all'erogazione dell'una tantum di cui al punto 28.2, il datore di lavoro è tenuto a versare per il tramite di Ebav una quota aggiuntiva (di importo fisso e uguale per tutti i livelli del gruppo A e di importo fisso e uguale per tutti i livelli del gruppo B) quale adesione contrattuale da destinare allo stesso Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato cui saranno indirizzate le somme previste dal punto 29.1. In deroga al punto precedente la quota aggiuntiva una tantum di previdenza complementare non sarà versata per i lavoratori di cui sopra anche qualora il passaggio in qualifica da contratto di apprendistato sia avvenuto tra il 1/11/16 ed il 31/3/17.

Nel caso di lavoratori part time con orario pari od inferiore al 50% le quote indicate nella tabella che segue andranno convenzionalmente proporzionate sulla base della percentuale del 50%.

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta sulla base dell'orario medio svolto nel periodo di riferimento.

Il versamento aggiuntivo una tantum per la previdenza complementare segue le stesse regole di versamento previste per il versamento mensile previdenza complementare. Pertanto il versamento sarà effettuato dall'azienda nei mesi di competenza congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01 sulla base delle regole di versamento già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale. Analogamente alla quota mensile detto versamento Una tantum sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore ed anche nel caso di mancata scelta. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente alle scadenze indicate, alla previdenza complementare sarà versato l'intero importo spettante o la quota residua.

VERSAMENTO AGGIUNTIVO UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE (luglio 2017)		
	GRUPPO A	GRUPPO B
Per tutti i livelli	€ 20	€ 16

Art. 30 Contribuzione EBAV Settore Panificazione

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti convengono che dal 1 Maggio 2017, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello siano le seguenti: € 4,40 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 0,60 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.

FONDI	QUOTA C/Imprese	QUOTA C/Lavoratori
Promozione	1,50	
Formazione	0,50	0,10
Sussidi assistenziali	1,00	0,50
Professionalità	0,90	
Ambiente e sicurezza	0,50	
TOTALE	4,40	0,60

a) Fondo Ambiente e Sicurezza

Considerate le problematiche specifiche del settore le parti convengono di attivare le seguenti due prestazioni a decorrere dal mese di luglio 2017:

- valutazione rischio biologico con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350;
- valutazione rischio legionellosi con contributo pari al 70% della spesa fino ad un tetto massimo di € 350.

Le parti convengono inoltre che la quota dell'1% dei versamenti di primo livello sia destinata ad alimentare la gestione dei sussidi assistenziali.

Disposizioni finali

Art. 31 Diritto di affissione

Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda comunicazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.

Art. 32 Invio copia Contratto regionale ai Fondi negoziali di cui all'Art. 22 e Art. 29 del presente CCRL

La trasmissione di copia del presente contratto regionale ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell'artigianato sarà effettuata da EbaV.

Art. 33 Deposito del presente CCRL

Il presente CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.

Art. 34 Assorbimento normative derivanti da precedenti CCRL

Le parti convengono che le normative contenute in tutti i precedenti accordi regionali o nei CCRL siglati dall'1.12.93 sino al 13 maggio 2015 siano assorbite, superate ed integralmente sostituite dalle disposizioni contenute nel presente CCRL.

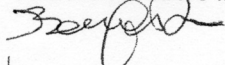
Art. 35 ERR

Viene confermata altresì l'erogazione dell'ERR (elemento retributivo regionale) previsto dall'accordo interconfederale del 23 agosto 1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti (in misura fissa 100%) e pari ad € 0,44 mensili (€ 0,00254 orarie). L'ERR sarà mantenuto con voce distinta nel cedolino paga.

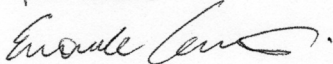
Art. 36 Norma finale

Gli elementi retributivi ed ogni altro istituto previsti dal presente contratto regionale, in quanto derivanti da pattuizioni tra le medesime OOAA e OO.SS. che hanno siglato a livello nazionale il CCNL, rappresentano la sola ed unica retribuzione territoriale/regionale nonché l'unico complesso negoziale da applicare ai lavoratori dipendenti di imprese venete comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

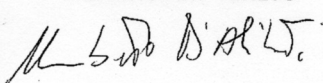
CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO



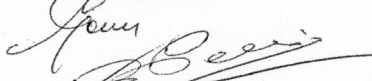
CASARTIGIANI VENETO



FAI CISL Veneto



FLAT CGIL Veneto



UILA UIL Veneto



Allegato 1

Da allegare al cedolino paga di aprile 2017 oppure da consegnare al momento dell'assunzione se successiva al 14/4/2017

SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con la sigla del CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani e panificatori è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare.

Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.

Come da molti rilevato dalla recente informativa INPS (busta arancione) emergono chiaramente gli effetti che l'attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.

In particolare, nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico.

Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato cui versare la quota di adesione contrattuale.

Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.

Sulla base delle somme versate, che sono a carico del datore di lavoro, sarà costituita all'interno del fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo secondo

quanto previsto dalle norme in vigore.

Per questo è indispensabile che la SV restituisca la presente lettera indicando il Fondo di riferimento presso cui sarà versata la sua quota.

I Fondi negoziali dell'artigianato cui potrà destinare l'aumento regionale sono i seguenti:

- Il fondo nazionale di previdenza complementare FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo, 137 - che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato tel. 800586580 (sito web: www.fondofonte.it)
- Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETÀ VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Fratelli Bandiera n. tel. 041940561 (sito web: www.solidarietaveneto.it/; facebook: solidarietà veneto fondo)

Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.

La preghiamo di restituire al datore di lavoro entro il 30 GIUGNO 2017 (oppure entro 90 giorni nel caso di nuova assunzione) una copia della presente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

Il/la sottoscritto/sottoscritta _____

dipendente dell'azienda _____ con sede a _____

intende destinare la quota di adesione prevista dal CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani, Panificazione al seguente Fondo Negoziale di Previdenza complementare per l'Artigianato:

☐ SOLIDARIETÀ VENETO

☐ FON.TE

Data _____

Firma _____

ACCORDO CON I DIPENDENTI SULLA VARIABILITA' PLURIMENSILE SUPERIORE AI 6 MESI (ART. 8)
--

MATR. EBAV.....

Tra la ditta sita in in via
e rappresentata dal sig.

ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito, visto l'art. 8 del CCRL
alimentaristi del 14 APRILE 2017

si conviene a decorrere dal e sino al di adottare:
la variabilità plurimensile dell'orario di lavoro superiore ai 6 mesi;
(oppure) prolungare oltre i 6 mesi e sino al la variabilità plurimensile dell'orario di
lavoro iniziata il

con le seguenti caratteristiche:

dalla data soprassegnata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (ovvero l'orario pattuito nel
caso di part time) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili
del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale. Per tali ore sarà
riconosciuta la sola maggiorazione dell'8%.

Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità
necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a
concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall'accantonamento annuo di
compensazione (banca ore), o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore,
utilizzando altri istituti retributivi differiti. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far
fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.

Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con l'applicazione della
maggiorazione del 23%.

L'azienda provvederà ad inviare il presente testo alla Commissione Bilaterale.

Data

Il legale rappresentante

I LAVORATORI

.....
(nome e cognome)

.....
firma

Allegato 3

Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

COMUNICAZIONE PER ESTENSIONE SINO A 12 MESI MEDIA DURATA MASSIMA (art. 9)
--

Il sottoscritto _____

titolare dell'impresa _____

Cod. fisc. / p. IVA _____ Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

CAP _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ fax _____ e-mail _____

Attività svolta: _____ matr. EBAV _____

con la presente comunica che la propria azienda intende superare la durata massima dell'orario di lavoro di 48 ore per ogni periodo di 7 giorni calcolato come media in un periodo di 6 mesi.

L' estensione sino a 12 mesi del periodo di calcolo della media è dovuta a ragioni obiettive, tecniche ed inerenti l'organizzazione del lavoro, per la seguente fattispecie prevista dal CCRL all'art. 9:

.....
.....
.....

(descrivere sinteticamente la ragione da cui deriva tale estensione)

Data

(firma datore di lavoro)

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana _____ e-mail _____

Allegato 4

Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

ELEVAZIONE CONTRATTI A TERMINE PER UNA UNITÀ(art. 13)

Il/La sottoscritto/a _____

legale rappresentante dell'impresa _____

sita a _____

in via _____

partita IVA _____

matr. Ebav _____

con la presente **comunica** che a decorrere dal _____ assumerà con contratto a termine **una unità aggiuntiva** rispetto al limite massimo dei contratti a termine previsto dal CCNL.

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:

.....

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana _____ e-mail _____

Allegato 5

Matr.Ebav.....

Alla COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA

RICHIESTA DI PARERE PER ULTERIORI CONTRATTI A TERMINE (art. 13)

Il/La sottoscritto/a

legale rappresentante dell'impresa _____

sita a _____ in via _____

partita IVA _____

matr. Ebav _____

avendo già usufruito dell' unità aggiuntiva con contratto a termine rispetto al limite massimo previsto dall'art. 13 (vedi comunicazione inoltrata il)

con la presente chiede di poter assumere ulteriori lavoratori con contratto a termine per le seguenti necessità produttive

.....
.....

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:

.....

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma _____

SPAZIO RISERVATO ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANA

Associazione Artigiana _____ e-mail _____

Allegato A

COMMISSIONE BILATERALE DI CATEGORIA CCRL 14 aprile 2017

REGOLAMENTO

1) Sede

La commissione BILATERALE DI CATEGORIA (di seguito commissione) ha sede presso Ebav

2) Funzionamento

La commissione si avvale dei servizi di segreteria messi a disposizione da Ebav per lo svolgimento dei propri compiti.

3) Composizione

La commissione, sulla base di quanto previsto dal CCRL, è costituita da tre rappresentanti per le parti datoriali artigiane firmatarie del CCRL e tre rappresentanti per le parti sindacali, analogamente firmatarie del CCRL

I nominativi sono segnalati da ciascuna associazione/organizzazione sindacale ad EBAV tramite comunicazione che ne permetta la tracciabilità (pec, fax o raccomandata a mano).

La nomina dei componenti ha validità fino alla scadenza della CCRL.

I componenti potranno essere sostituiti in qualsiasi momento dalla propria associazione/organizzazione sindacale nel corso del mandato tramite comunicazione di cui al secondo capoverso da inviare a Ebav ed alle altre parti.

In caso di impedimento alla partecipazione degli incontri, ciascuna associazione/organizzazione sindacale può indicare temporaneamente un supplente, sempre per il tramite di una comunicazione analoga a quella del secondo capoverso.

Alle riunioni del comitato potrà partecipare, in qualità di esperto, un componente per ogni parte rappresentata nella commissione ed il suo nominativo sarà registrato nella scheda presenze della riunione.

4) Compiti

Alla commissione sono affidati i compiti previsti dalla contrattazione regionale di settore.

5) Attivazione dell'istituto contrattuale

Salvo diverse prescrizioni, la domanda si intende accolta a partire dalla data di presentazione da parte dell'Associazione Artigiana.

6) Coordinatori

La commissione è coordinata da coordinatore espressione delle OOSS e da coordinatore espressione delle OOAA: entrambi sono individuati tra i componenti della commissione stessa e restano in carica per tutta la durata della commissione.

I due coordinatori definiscono l'ordine del giorno, convocano congiuntamente le riunioni della commissione e curano l'esecuzione delle delibere.

7) Convocazioni

La Commissione è convocata dai coordinatori, anche per vie brevi, almeno 7 giorni prima della data di riunione. I giorni sono ridotti ad due nel caso di necessità ed urgenza.

La commissione decide a maggioranza degli aventi diritto.

La commissione è validamente costituita quando siano presenti almeno 5 membri aventi diritto al voto.

Qualora non siano presenti tutti i componenti la decisione va assunta all'unanimità.

Di ogni riunione della commissione sarà redatto apposito verbale che sarà posto in approvazione dai componenti nella riunione successiva.

8) Modalità applicative per pareri previsti dal CCRL.

Per far fronte alla necessità di esprimere in tempi brevi il parere (titolo di esempio art. 13 del CCRL), la consultazione dei componenti la commissione potrà avvenire anche per via telematica.

Le risposte dovranno pervenire da almeno 5 componenti per essere validato il parere.

In ogni caso si adottano gli stessi criteri previsti al punto 7 per quanto riguarda l'assunzione della decisione.

Rinnovato il CCNL ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE - 23 febbraio 2017

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area Alimentazione-Panificazione

Roma, 23 febbraio 2017

tra le organizzazioni datoriali:

CNA Agroalimentare

CONFARTIGIANATO Alimentazione

CASARTIGIANI

CLAAI

e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

FLAI-CGIL

FAI-CISL

UILA-UIL

Si è convenuto sul seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 19 novembre 2013 per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti delle imprese della Panificazione.

Nuovo Art. 1 Sfera di applicazione

Settore Alimentare

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane alimentari iscritte all'Albo delle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti, nonché ai lavoratori dipendenti dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti, esercenti le seguenti attività:

- acque minerali e bibite in acqua minerale;
- alcolici in generale ed acqueviti;
- alcool;
- alimentari vari;
- alimenti dietetici e della prima infanzia;
- alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.)
- alimenti zootecnici;
- apicoltura;
- birra e malto;
- biscotti e fette biscottate;
- involucri naturali per salumi;
- cacao, cioccolato, caramelle e confetteria;
- condimenti e spezie;
- conserve animali;
- dolciaria;
- frantoio;
- gelateria;
- lattiero-casearia;
- lavorazioni e conserve ittiche;
- liquori, acque e bevande gassate e non;
- lievito;
- macellazione e lavorazione di carni;
- molitura dei cereali ed altre lavorazioni di semi e granaglie;
- oli e grassi vegetali, animali, e da semi e frutti oleosi;
- paste alimentari, cous cous e prodotti farinacei simili;
- pasticceria fresca e conservata;
- pastificazione;
- piadina e similari;
- pizza;
- preparazioni alimentari varie;
- produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o senza somministrazione in attività di ristorazione;
- prodotti alimentari vegetali e di frutta conservati;
- prodotti amidacei;
- prodotti di panetteria;
- produzioni e sottoproduzioni affini e derivate dalla produzione di spiriti;
- riserie;
- rosticceria, gastronomia, friggitoria, panineria e similari che svolgono prevalentemente attività di produzione;
- torrefazione del caffè, succedanei del caffè e thé;
- yogurterie;
- vini;
- zucchero e dolcificanti;
- produzione di alimenti con vendita al minuto, anche in forma ambulante o di posteggio;
- produzione di ghiaccio.

Settore Panificazione

Il presente CCNL si applica ai lavoratori dipendenti da imprese di panificazione, anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita del pane, generi alimentari vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti firmatarie del presente accordo, nell'ambito della vigenza del presente CCNL, si incontreranno per dare piena soluzione al tema della rappresentanza contrattuale delle piccole imprese e delle imprese associate.

Nuovo Art. 4 Decorrenza e durata

Il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 2016 e avrà validità fino al 31 dicembre 2018.

La contrattazione collettiva regionale si colloca a metà del triennio.

Le modifiche introdotte dal presente accordo di rinnovo decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso; sono fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per i singoli istituti.



Parte economica - Una Tantum

Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi:

- **pari a 55 euro per il Livello 3A Settore Alimentazione** che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 18 euro dal 1° marzo 2017, 18 euro dal 1° gennaio 2018, 19 euro dal 1° dicembre 2018;
- **pari a 53 euro per il Livello A2 Settore Panificazione** che saranno erogati con le seguenti decorrenze: 18 euro dal 1° marzo 2017, 18 euro dal 1° gennaio 2018, 17 euro dal 1° dicembre 2018.

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "Una tantum" pari a euro 150 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo "Una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 75 con la retribuzione del mese di maggio 2017, la seconda pari ad euro 75 con la retribuzione del mese di maggio 2018.

Settore Alimentazione

LIV.	Retrib. tabellare al 28/2/2017	1a tranche incremento dal 1/3/2017	Retribuzione tabellare dal 1/3/2017	2a tranche incremento dal 1/1/2018	Retribuzione tabellare dal 1/1/2018	3a tranche incremento dal 1/12/2018	Retribuzione tabellare dal 1/12/2018
1S	2.065,26	23,50	2.088,76	23,50	2.112,26	24,81	2.137,07
1	1.854,28	21,10	1.875,38	21,10	1.896,48	22,27	1.918,75
2	1.697,50	19,32	1.716,82	19,32	1.736,14	20,39	1.756,53
3A	1.581,85	18,00	1.599,85	18,00	1.617,85	19,00	1.636,85
3	1.496,20	17,03	1.513,23	17,03	1.530,26	17,97	1.548,23
4	1.435,18	16,33	1.451,51	16,33	1.467,84	17,24	1.485,08
5	1.368,91	15,58	1.384,49	15,58	1.400,07	16,44	1.416,51
6	1.280,76	14,57	1.295,33	14,57	1.309,90	15,38	1.325,28

Settore Panificazione

LIV.	Retrribuzione tabellare al 28/2/2017	1a tranches incremento dal 1/3/2017	Retrribuzione tabellare dal 1/3/2017	2a tranches incremento dal 1/1/2018	Retrribuzione tabellare dal 1/1/2018	3a tranches incremento dal 1/12/2018	Retrribuzione tabellare dal 1/12/2018
A1S	1.744,10	20,67	1.764,77	20,67	1.785,44	19,53	1.804,97
A1	1.621,42	19,22	1.640,64	19,22	1.659,86	18,15	1.678,01
A2	1.518,54	18,00	1.536,54	18,00	1.554,54	17,00	1.571,54
A3	1.390,50	16,48	1.406,98	16,48	1.423,46	15,57	1.439,03
A4	1.317,41	15,62	1.333,03	15,62	1.348,65	14,75	1.363,40
B1	1.707,58	20,24	1.727,82	20,24	1.748,06	19,12	1.767,18
B2	1.402,85	16,63	1.419,48	16,63	1.436,11	15,70	1.451,81
B3S	1.365,30	16,18	1.381,48	16,18	1.397,66	15,28	1.412,94
B3	1.320,74	15,66	1.336,40	15,66	1.352,06	14,79	1.366,84
B4	1.252,58	14,85	1.267,43	14,85	1.282,28	14,02	1.296,30

Settore Alimentazione non artigiano fino a 15 dipendenti

* Agli importi vanno aggiunti contingenza e EDR

LIV.	Par.	Minimi al 28/2/2017	1a tranches incremento dal 1/3/2017	2a tranches incremento dal 1/1/2018	3a tranches incremento dal 1/6/2018	4a tranches incremento dal 1/12/2018	Minimi dal 1/12/2018
1	230	2.159,75	33,58	33,57	33,58	33,58	2.294,06
2	200	1.878,03	29,20	29,19	29,20	29,20	1.994,82
3	165	1.549,40	24,09	24,09	24,08	24,09	1.645,75
4	145	1.361,59	21,17	21,17	21,16	21,17	1.446,26
5	130	1.220,75	18,98	18,98	18,97	18,98	1.296,66
6	120	1.126,83	17,52	17,52	17,51	17,52	1.196,90
7	110	1.032,94	16,06	16,06	16,06	16,05	1.097,17
8	100	939,05	14,60	14,60	14,60	14,59	997,44

N.B. A decorrere dal 1° luglio 2010 le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a euro 25,00 lordi mensili per ogni livello di inquadramento.

FONDO DI SOLIDARIETÀ\FSBA

Premesso che l'art. 3 della Legge n. 92/2012 prevede, nei comparti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità quali quello dell'artigianato, la possibilità di costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 e ss.; stabilisce che in tali comparti le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni imprenditoriali possano definire fondi bilaterali i quali, in tal modo diventano strumento di erogazione di trattamenti di integrazione del reddito a beneficio di tutti i lavoratori del comparto.

In conformità agli Accordi Interconfederali e in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni, e degli accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 23 aprile 2014, sottoscritti da Confartigianato Imprese, CNA, CasaArtigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL viene istituito il Fondo di solidarietà alternativo bilaterale dell'Artigianato denominato FSBA che eroga prestazioni di sostegno al reddito, in sostituzione, in caso di crisi dell'impresa, le attuali sospensioni erogate da EBAV. La legge riconosce, nelle realtà in cui sono presenti consolidati sistemi di bilateralità, in alternativa all'istituzione dei fondi presso l'INPS, l'adeguamento degli enti esistenti alle disposizioni previste dalla Riforma. E' questo il caso del sistema degli enti bilaterali dell'artigianato che già da tempo intervenivano ad integrazione degli ammortizzatori esistenti. Dopo una lunga discussione politica è stato deciso l'adeguamento di EBNA (Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato) alle novità normative previsti dalla legge 92/2012 ed è stato istituito presso EBNA, l'apposito fondo denominato FSBA. Quest'ultimo, pertanto, diventa destinato a tutti i lavoratori dipendenti dell'artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 16 dipendenti (si parte da 1 dipendente in su a differenza degli altri settori) e vi potranno aderire anche i dipendenti delle organizzazioni artigiane che hanno sottoscritto i predetti accordi, nonché i dipendenti degli enti e delle società dalle stesse costituite, promosse o partecipate.

Il Fondo è Nazionale e sperimentale, garantisce la operatività territoriale, ossia vi è la conferma del livello regionale per l'erogazione delle prestazioni, nonché il riconoscimento del ruolo delle parti sociali regionali e della bilateralità, affidando alle parti sociali regionali le modalità di erogazione delle prestazioni.

In Veneto però la scelta di utilizzare la Cassa in Deroga porta ad un ridotto ricorso al Fondo e di fatto gran parte delle risorse sono accantonate (in parte presso Ebav – anno 2014 – in parte presso Fsba – anno 2015).

Le parti con gli accordi di cui sopra hanno convenuto di assicurare la tutela del reddito di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti sopra citate cui non si applica la normativa di integrazione salariale, attraverso il Sistema dei Fondi di Solidarietà Bilaterali dell'Artigianato.

L'Ente Bilaterale Regionale (EBAV) svolge le funzioni di erogazione delle prestazioni di FSBA e le funzioni di assistenza tecnico-pratica nei confronti delle aziende e dei lavoratori.

Destinatari delle prestazioni di FSBA

L'accesso alle prestazioni è ammesso solo per i lavoratori già in forza alla data dell'Accordo di sospensione dell'attività lavorativa e per i quali siano stati versati i relativi contributi.

Il diritto alle prestazioni di FSBA sorge nei confronti dei lavoratori per i quali sia stato effettuato almeno un versamento al Fondo ed il cui datore di lavoro risulti in regola con i relativi versamenti.

Le prestazioni dirette al sostegno al reddito dei lavoratori sono erogabili a condizione che vi sia regolarità di versamento mensile. Tale regolarità è stabilita in 12 quote mensili consecutive versate tramite F24 rispetto al momento della richiesta di prestazione.

Le imprese che per qualunque ragione dovessero interrompere il versamento mensile, tranne nel caso di mancanza di lavoratori in forza nei mesi di riferimento, per poter ottenere l'erogazione della prestazione dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il mod. F24.

Il trattamento di sostegno al reddito decorre immediatamente nei confronti del lavoratore il cui datore di lavoro sia in regola con i versamenti alla bilateralità.

Prestazioni di sostegno al reddito

Ai lavoratori di imprese regolarmente versanti a FSBA sospesi per crisi aziendali o occupazionali, è assicurata una tutela reddituale e contributiva ai sensi degli artt. 27, 30 e 31 del d.lgs n. 148/2015.

Le prestazioni sono erogate per:

- 13 settimane al massimo nell'arco di biennio mobile nel caso di assegno ordinario
- 26 settimane al massimo nell'arco di biennio mobile nel caso di assegno di solidarietà

Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

- un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario (art. 30 DLgs 148/2015)
 - assegno di solidarietà (art. 31 DLgs 148/2015)
- nel limite unico del massimale mensile pari ad euro 971,71 e s.a.
Alle imprese è assicurato il rimborso della contribuzione correlata.

Versamento a FSBA

Il versamento del contributo a FSBA è dovuto da tutte le imprese artigiane indipendentemente dal numero di dipendenti in forza.

Domanda di contributo D06-FSBA

Il contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale viene erogato a fronte di una richiesta da parte del lavoratore attraverso il Servizio Ebav D06-FSBA da fare negli sportelli sindacali.

COBIS (Comitato Paritetico Regionale Bilaterale per la Sicurezza)

Fin dall'approvazione, nella legislazione nazionale del D.lgs 626/94, le Associazioni degli Artigiani e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL si sono mossi per affrontare le tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per creare le condizioni dell'attuazione della normativa di cui al D.lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il COBIS è l'unico organismo paritetico dell'artigianato del Veneto (esclusa edilizia) deputato ad assolvere ai compiti attribuiti dalle normative di legge e di contratto agli organismi paritetici.

Il sistema bilaterale regionale sulla sicurezza è stato definito dai seguenti accordi: Accordo Regionale Interconfederale 31 ottobre 2003, Regolamento attuativo 12 maggio 2004, Codice deontologico 17 luglio 2006, Accordo regionale Interconfederale 21 ottobre 2010. Attività di supporto per la valutazione dei piani di sicurezza, formazione delle figure preposte alle funzioni, erogazione di fondi, realizzazione di guide e manuali per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza. Costruire la cultura della prevenzione e la partecipazione dei lavoratori come condizione per eliminare il più possibile rischi e nocività e migliorare le condizioni di lavoro, queste le basi per la lotta per la salute dei lavoratori nei posti di lavoro.

Il COBIS è un organismo paritetico, richiamato dall'art. 51 D.Lgs 81/2008, costituito a livello territoriale che svolge le seguenti funzioni:

- programmazione attività formative elaborazioni raccolta buone prassi a fini prevenzionistici;
- sviluppo azioni salute e sicurezza sul lavoro;
- assistenza alle imprese per adempimenti in materia supportare le aziende per individuare soluzioni per la tutela e sicurezza sul lavoro;
- svolgimento attività di promozione.

Tale sistema è migliorativo rispetto a quello delineato dall'art. 52 D.Lgs. 81/2008 in quanto oltre al comitato operano nel territorio veneto le Commissioni paritetiche bilaterali provinciali che cooperano col Comitato per dare corpo, nel contesto provinciale, alle iniziative, in materia di sicurezza, che le parti ritengono qualificante per il loro territorio e i monitoraggi territoriali/settoriali. Lavorano in collaborazione coi lavoratori, le imprese, le associazioni. Quindi elaborare iniziative e proposte da presentare al Comitato ed intervengono con finalità conciliative nelle controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza.

I Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la Sicurezza (RTLS) a tutela degli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Promossi dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL attraverso le rispettive Associazioni per la Sicurezza (ART Al lavoro sicuri/CGIL, FRTSAV/CISL, Associazione Regionale per la Sicurezza/UIL) operano in sinergia con gli Sportelli delle Associazioni artigiane (Confartigianato, CNA, CASA Artigiani) e con i servizi di vigilanza (SPISAL, VV.VV.FFFF, INAIL, Ispettorato del Lavoro).

Gli RTLS nel Veneto sono 21, suddivisi per provincia, ogni provincia ha 3 RTLS e la provincia è suddivisa in tre aree, dove vi è un RTLS per singola area, con il compito di rispondere a imprese e lavoratori per quella specifica area di intervento.

Gli Sportelli Territoriali per la Sicurezza

Attivati presso le sedi delle organizzazioni dell'artigianato, gestiscono, per le Aziende che danno loro mandato, tutto ciò che riguarda l'informazione, la consultazione e l'accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'azienda artigiana.

Con questa struttura capillare, con queste funzioni ben definite, le OO.SS. e le Associazioni Artigiane del Veneto confermano il loro impegno alla creazione, sviluppo e consolidamento di migliori condizioni di lavoro.

Si è inoltre voluto, con l'Accordo Interconfederale regionale del 15 marzo 2012, definire le modalità applicative dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori, individuando due strade la Formazione partecipata e la Formazione non partecipata in collaborazione con l'Organismo Paritetico COBIS.

In attuazioni di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni si è definito che i piani formativi si svolgono per attività omogenee su 3 livelli:

- 1) livello di rischio,
- 2) accorpamento settore,
- 3) categoria.

Con il risultato finale di avere nel comparto Artigiano 13 settori con 20 categorie, così definiti:

1. Alimentazione
2. Servizi alla Persona (acconciatori, estetisti)
3. Servizi (pulizie, manutenzione verde, pulisecco)
4. Autoriparazione (autofficine, carrozzerie)
5. Trasporto merci e persone
6. Chimica (chimica, concia, vetro)
7. Tessile Abbigliamento Calzaturiero
8. Artistico e altre lavorazioni (ceramica, orafi, occhialeria, tipografie, odontotecnici, lapidei)

9. Impiantisti (elettricisti antennisti, termoidraulici bruciatoristi manutentori fumisti spazzacamini frigoristi)
10. Legno (segherie, lavori boschivi)
11. Metalmeccanica
12. Impiegati e personale che non entra nei reparti produttivi ovvero lavoratori soggetti a rischi generici
13. Percorsi generali (settore residuale, quando non è attivare moduli formativi specifici di settore o di categoria)

Questa struttura, che ha questi quattro attori, Comitato paritetico Bilaterale regionale, commissioni paritetiche provinciali, RTLS e sportelli territoriali sicurezza, continua l'esperienza di bilateralità nell'artigianato in Veneto, che pongono questo sistema al servizio dello sviluppo e consolidamento costante di migliori condizioni di lavoro. Il lavorare bene e sicuri migliora la competitività del sistema e la qualità di imprenditori e lavoratori.

Alternanza Scuola Lavoro (ASL)

È ormai da alcuni anni che le scuole sviluppano attività di Alternanza Scuola Lavoro presso le aziende in termini spontanei e fino ai tempi recenti senza particolari obblighi di legge.

Con la legge 107/15 è stato previsto che "i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77" siano "attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio".

Per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, e visto il protocollo di intesa regionale dell'01/06/16 al punto e), questi percorsi devono essere attivati nel rispetto della normativa specifica di settore D.Lgs. 81/08. A tal proposito, il MIUR nella guida elaborata "Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola" al punto 11 impone specificamente all'istituzione scolastica di "verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e gestione, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti "sicure", e sul versante "soggettivo" tramite l'informazione degli allievi".

Per garantire quanto sopra, la guida fa riferimento e richiama specificamente quanto indicato nel documento "Gestione prevenzione cultura sicurezza scuola" (Inail-Miur Edizione 2013), dal quale si evince che la scuola è tenuta prioritariamente a ottemperare agli adempimenti previsti in materia di sicurezza per le attività di specializzazione che i ragazzi svi-

luppano all'interno della scuola. Questa in particolare deve: valutare i rischi delle attività svolte dagli studenti, formarli con i percorsi di formazione generale e specifica (secondo Accordo Stato Regioni del 21/11/12) e fornire eventuale sorveglianza sanitaria ove prevista per le attività svolte. con lo stesso documento, e a seguito di quanto chiarito anche successivamente dal MIUR con nota del 19/11/15 di prot. 14895, si specifica che la scuola è tenuta ad individuare percorsi di ASL che siano coerenti con il percorso scolastico dello studente e quindi anche con il suo percorso formativo. La nota sottolinea che sarebbe inopportuno inserire gli studenti in percorsi di ASL non coerenti con l'iter scolastico dove, ad esempio, fosse prescritta la sorveglianza sanitaria quando invece non eseguita dalla scuola perché non necessaria in relazione all'attività dello studente. A mero titolo di esempio si può immaginare che non sarebbe coerente per uno studente di liceo essere inserito in un percorso di ASL come operatore meccanico.

Per quanto sopra evidenziato rimangono in capo all'azienda, secondo il D.Lgs. 81/08, due adempimenti fondamentali: valutare i rischi legati all'inserimento dello studente e informarlo e formarlo sui rischi specifici presenti in azienda per le attività svolte in ASL.

FORMAZIONE CONTINUA - FONDARTIGIANATO

Nel mondo del lavoro così come nel nostro modello produttivo le trasformazioni sono sempre più evidenti, cambia la qualità dell'occupazione per l'introduzione di nuovi modi di produrre, di nuove regole che governano il mercato del lavoro e per le nuove sfide che il mercato mondiale pone alle imprese; l'alta tecnologia e i servizi assumono un ruolo decisivo nella crescita economica; il valore strategico è nella capacità di produrre innovazione e questo richiede conoscenze, competenze, capacità di far fronte ai cambiamenti, la formazione continua rappresenta oggi una grande opportunità messa a disposizione delle imprese allo scopo di affrontare meglio le sfide organizzative e di mercato, aggiornare le conoscenze, garantire la crescita professionale, realizzare prodotti e servizi di qualità. La formazione continua permette lo sviluppo di persone, aziende, territori. Fondartigianato è il fondo che promuove e finanzia iniziative che, attraverso la formazione, sostengono lo sviluppo e l'innovazione per imprese e lavoratori.

Fondartigianato si rivolge alle piccole e medie imprese e ai consulenti di impresa, che possono guidare le imprese nella scelta delle iniziative volte allo sviluppo.

Offre la possibilità di realizzare progetti di formazione, gratuitamente e in tempi rapidi, i servizi formativi finanziati sono:

- **Progetti di formazione**
- **Voucher formativi,**
- **Acquisto di servizi formativi.**

Per dare una risposta alle seguenti esigenze:

- Innovazione tecnologica - Innovazione di prodotto - Innovazione di processo - Salute e sicurezza - Ambiente - Energie rinnovabili - Pari opportunità - Alta formazione - Integrazione sociale.

Interviene nei seguenti contesti: **Settori produttivi; Microimprese; Distretti; Filiere e reti d'impresa.**

Per avere queste opportunità occorre che l'impresa Artigiana aderisca a Fondartigianato e presentare il proprio programma di formazione per ottenere i finanziamenti.

L'azienda è già tenuta per legge al versamento del contributo pari allo 0,30% del monte salari. I fondi sono alimentati con il gettito proveniente dal contributo 0,30% versato all'INPS dai datori di lavoro del settore privato per la formazione dei lavoratori. Lo 0,30% è una trattenuta sulla retribu-

zione introdotta con legge 845/1978 (legge quadro in materia di formazione professionale) e successive modifiche, in particolare, l'art. 118 della legge 388/2000 prevede che possono essere istituiti fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione continua per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario, dell'artigianato, con lo scopo di finanziare la formazione nei luoghi di lavoro.

I datori di lavoro possono chiedere all'INPS di trasferire il contributo dello 0,30% ad uno dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.

Scegliere di aderire a Fondartigianato fa sì che quel contributo possa essere utilizzato in modo diretto e semplice per il proprio bisogno formativo.

Una volta completata l'adesione l'impresa può presentare il proprio programma di formazione e accedere ai finanziamenti.

Sul sito www.fondartigianato.it vengono pubblicati gli inviti e si trovano informazioni utili sul come predisporre i progetti di formazione.

Fondartigianato inoltre è vicino alle imprese sul territorio con articolazione presente in Veneto.

I destinatari dell'attività del Fondo sono i lavoratori e le lavoratrici dipendenti delle imprese che aderiscono al Fondo stesso.

La platea dei destinatari

- Lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato compresi gli apprendisti
- Lavoratori e lavoratrici assunti con contratto di prestazione a tempo determinato, purchè abbiano un'anzianità pari o superiore a 9 mesi
- Lavoratori e lavoratrici temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione e riduzione temporanea di attività.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato sono finanziabili attività formative:

- da realizzare durante l'orario di lavoro nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dalla contrattazione collettiva
- da realizzarsi al di fuori dell'orario lavorativo, retribuendo quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro e dalle leggi vigenti
- da realizzare nei periodi di sospensione temporanea dell'attività produttiva.

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato sono finanziabili iniziative formative, da realizzarsi in orario o fuori dell'orario di lavoro, purchè il cumulo tra orario normale di lavoro e formazione non superi il limite di 48 ore settimanali.

CATALOGO DEI SERVIZI EROGATI DALL'EBAV AI DIPENDENTI PANIFICATORI E ALIMENTARISTI

- I Servizi sono finanziati dai versamenti mensili di aziende aderenti e lavoratori iscritti
- I Moduli di domanda contributo vanno presentati attraverso gli Sportelli Ebav

D01 Calamità naturali dipendente

Contributo al dipendente per danni subiti nella propria abitazione a causa di stato di calamità naturale dichiarata dalla Regione o evento atmosferico eccezionale. Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contributo D01.

La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali, entro 3 mesi dalla stima danni da parte di un perito professionista.

Contributo 20% della stima dei danni effettuata da parte di un perito professionista. Contributo minimo: € 200, contributo massimo: € 3.000.

Documentazione necessaria

- Copia stima danni da parte di un perito professionista.
- Copia verbali di intervento/sopralluogo di VVFF, ULSS, Protezione civile, Comune o perito professionista che confermino con precisione l'evento atmosferico avvenuto.

D06 FSBA Sospensione/riduzione dal lavoro

Contributo ai lavoratori per la sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro in caso di difficoltà aziendale

L'anno di competenza è l'anno in cui ha inizio il periodo di Sospensione definito nell'Accordo sindacale di sospensione/solidarietà.

Il modulo D06 va compilato e presentato agli Sportelli Ebav anche per i periodi di sospensione/solidarietà effettuati nel 2016 in cui è presente un Accordo Sindacale per l'accesso al Fondo FSBA.

La domanda D06 va presentata esclusivamente a fronte di un Accordo sindacale di sospensione/solidarietà.

Contributo L'importo del trattamento sarà determinato da FSBA e comunicato a Ebav per procedere all'erogazione del contributo netto.

Documentazione necessaria

- Accordo aziendale di sospensione

D10A Protesi acustiche

Servizio destinato ai soli dipendenti, esclusi i familiari anche se a carico. Si consiglia di presentare la domanda a documentazione di spesa acquisita, quando questa comporti almeno la erogazione del contributo minimo previsto da ciascuna Categoria.

Contributo 50% dei costi sostenuti Massimo erogabile: € 600 annualmente

Documentazione necessaria

- Copia della certificazione medica specialistica della diagnosi e prescrizione protesi
- Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta, dalla quale si evinca l'intervento effettuato.

D10D Protesi dentarie

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per Protesi dentarie. La spesa deve riguardare le protesi dentarie: tutti i trattamenti di ortodonzia/Capsule/Corone/Ponti/Perni moncone/Elementi in ceramica/Weener in lega/Apparecchi ortodontici (fissi e mobili, byte)/Placche di svincolo/Protesi telescopiche.

Sono escluse le cure odontoiatriche: pulizia, otturazioni, intarsio, ricostruzioni in composito, inlay-onlay-overlay, endodonzia, curettaggio, scaling. Nel caso ci sia un'unica fattura comprendente protesi e altre cure che non rientrano nella casistica prevista, il contributo sarà erogato solo per le protesi. Nella fattura devono essere esplicitati i costi del singolo intervento effettuato. Non vengono rimborsate le fatture di protesi dentarie su lavori eseguiti all'estero.

Servizio destinato ai soli dipendenti: sono esclusi i familiari anche se a carico.

Documentazione necessaria

- Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta, dalla quale si evinca l'intervento effettuato
- Copia della Dichiarazione di Conformità del fabbricante

Contributo

Alimentaristi 50% dei costi sostenuti Massimo erogabile: € 800/anno.

Panificatori 50% dei costi sostenuti Massimo erogabile: € 1.700/anno.

D10V Protesi oculistiche

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per Protesi oculistiche: Occhiali da vista (lenti e montatura*); Lenti a contatto.

Servizio destinato ai soli dipendenti: sono esclusi i familiari anche se a carico.

Contributo 70% dei costi sostenuti (lenti e montatura). Massimo erogabile: € 350 annualmente

Documentazione necessaria

- Copia di Dichiarazione di Conformità per Occhiale correttivo su misura (non necessaria in caso di acquisto di lenti a contatto)
- Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta, dalla quale si evinca la descrizione lenti e eventuale montatura

D10P protesi ortopediche

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per Protesi ortopediche.

Servizio destinato ai soli dipendenti, esclusi i familiari anche se a carico.

La spesa deve riguardare, su prescrizione medica: Calzature ortopediche su misura, Busto ortopedico, Corsetto ortopedico, Plantari ortopedici, Ginocchiere ortopediche post-operatorie, Tutori ortopedici.

Si consiglia di presentare la domanda a documentazione di spesa acquisita, quando questa comporti almeno la erogazione del contributo minimo previsto da EBAV.

Contributo 70% dei costi sostenuti Massimo erogabile: € 600 annualmente

Documentazione necessaria

- Certificazione medico-specialistica con diagnosi e prescrizione di protesi
- Copia fattura dalla quale si evinca l'intervento effettuato e la spesa sostenuta

D11M Sussidi assistenziali - Maternità

Contributo per le lavoratrici dipendenti iscritte a Ebav per maternità, affidamento o adozione.

Le lavoratrici dipendenti dovranno risultare regolarmente versanti Ebav alla data inizio congedo per maternità.

In caso di parto gemellare, il contributo si intende per figlio.

Domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla nascita del figlio o dalla data di affidamento o adozione.

Contributo 800 euro - contributo per ciascun bambino

Nessun documento va allegato alla domanda

D11F Sussidi assistenziali - Figli a carico

Sussidi assistenziali per figli a carico nell'anno di competenza per le famiglie dei lavoratori dipendenti con reddito familiare lordo dell'anno di competenza inferiore a € 23.000

Per figli a carico si intendono i figli completamente o parzialmente a carico del richiedente o anche completamente a carico del coniuge convivente. Sono considerabili a carico nell'anno di competenza anche i figli nati fino al primo semestre. Se anche il coniuge è versante Ebav per una categoria in cui il Servizio è previsto, può presentare domande di contributo D11 per gli stessi figli a carico.

Contributo

- €250 con 1 figlio a carico
- €500 con 2 figli
- €800 con 3 o più figli

Documentazione necessaria

- Copia delle pagine di una delle seguenti certificazioni redditi e figli a carico riferita all'anno di competenza:
 - Mod. CU: pagine 1, 2, 3 (frontespizio, reddito e detrazioni familiari a carico, annotazioni/informazioni inerenti codici fiscali dei familiari a carico)
 - Mod. 730: frontespizio (per informazioni inerenti codici fiscali dei familiari a carico) e pagina "modello 730-3 prospetto di liquidazione" (per per reddito e detrazioni familiari a carico)
 - Mod. ANF/DIP: modello completo
- Copia certificazione redditi coniuge riferita all'anno di competenza (solo nel caso sia indicato un coniuge convivente).

D12 Consolidamento della professionalità

Contributo una tantum finalizzato a valorizzare le migliori crescite professionali.

Servizio con graduatoria, in base alla migliore qualifica professionale e, a parità di qualifica, per anzianità nel settore e quindi per anzianità aziendale.

Alimentaristi (Massimo 150 beneficiari)

Il dipendente, al 31 dicembre dell'anno di competenza deve avere:

- Anzianità: nel settore da almeno 5 anni
- Livelli di inquadramento raggiunti: 1° 2° 3° 3°A 4° 5° con l'esclusione dei Quadri
- Presenza da almeno 5 anni nell'impresa
- Un'età superiore ai 25 anni compiuti

Panificatori (Massimo 67 beneficiari)

Il dipendente, al 31 dicembre dell'anno di competenza deve avere:

- Anzianità: nel settore da almeno 5 anni

- Livelli di inquadramento raggiunti: A1/A2/A3/B1/B2/B3
- Presenza da almeno 5 anni nell'impresa in cui lavora
- Età superiore ai 25 anni compiuti

Contributo € 515

Nessun documento va allegato alla domanda

D17 Formazione individuale dipendenti

Contributo alle lavoratori dipendenti che partecipano a Corsi di formazione per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale nel corso dell'anno di competenza.

Sono esclusi i corsi per formazione sulla sicurezza (obbligatori e non), corsi svolti presso CPIA (ex Ctp), corsi che già usufruiscono di altri finanziamenti, corsi online o seminari che non prevedono il rilascio di attestato.

Sono esclusi eventuali costi relativi a viaggio, vitto o alloggio.

L'anno di competenza di riferimento è l'anno in cui il corso ha inizio.

Ogni partecipante al corso deve aver frequentato almeno il 70% delle lezioni.

Contributo 50% dei costi sostenuti, massimo erogabile € 260/anno

Documentazione necessaria

- Copia fatture attestanti il corso frequentato
- Copia programma del corso
- Copia attestato di frequenza

D20 Premio formazione giovani apprendisti

Premio una tantum ai lavoratori che nel corso dell'anno di competenza risultino avere almeno un anno di contratto a tempo indeterminato dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti

Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti che siano ancora in forza nella medesima azienda all'atto della presentazione della domanda.

Contributo

Alimentaristi € 250, € 375 nel caso di apprendista per almeno 36 mesi

Panificatori € 300, € 450 nel caso di apprendista per almeno 36 mesi

Nessun documento va allegato alla domanda

D22 Borsa studio per figli dipendenti

Contributo ai lavoratori dipendenti i cui figli, nell'anno scolastico o accademico:

- abbiano frequentato regolari corsi di studio di Scuola secondaria di secondo grado (Liceo, Istituto Tecnico-Professionale quinquennale o Corso biennale post-qualifica CFP)
- abbiano superato positivamente gli esami previsti dal piano di studi, se frequentanti l'Università

Il contributo viene erogato **una volta soltanto** durante la frequenza dell'intero ciclo di studio di Scuola secondaria di secondo grado e **una volta soltanto** durante l'intero ciclo di studi universitari.

Se anche il coniuge è versante Ebav per una diversa categoria in cui il Servizio è previsto, può presentare domande di contributo D22 per gli stessi figli.

Contributo

€ 260 per figlio. *Scuola*: promosso con la media almeno del 7 o attestazione di aver superato l'esame di maturità con una votazione uguale o maggiore di 70/100. *Università*: superati positivamente almeno il 70% degli esami previsti dal piano di studi.

Documentazione necessaria

Scuola Superiore: Copia pagella e/o diploma

Università: Certificazione rilasciata dalla segreteria dell'Istituto o Certificato piano di Studi online

D51 Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati

Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive

Periodo minimo di disoccupazione erogabile: 1 settimana

Periodo massimo di disoccupazione erogabile per domanda: 20 settimane

Periodo massimo di disoccupazione erogabile nell'anno: 20 settimane

Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato a partire dalla data di iscrizione al Centro per l'Impiego.

Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.

In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro.

Gli importi saranno erogati per ogni giornata di effettiva disoccupazione, comprendendo i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.

Ragioni oggettive valide:

- Riduzione personale
- Cessazione attività

- Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell'azienda con vertenza sindacale avviata
- Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
- Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)

Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.

La domanda non può essere presentata per licenziamenti avvenuti sempre presso la stessa azienda.

Contributo

- € 9,50 al giorno per operai e impiegati
- € 5,60 al giorno per apprendisti

Documentazione necessaria

Documentazione D51A:

- copia della comunicazione del licenziamento da parte dell'azienda
- fotocopia carta identità

Documentazione punto D51C:

- copia attestazione del Centro per l'impiego dell'effettivo periodo di disoccupazione (attestazione presente nel modello di richiesta)

Documentazione punto D51B:

- autocertificazione del lavoratore di risultare ancora disoccupato (autocertificazione presente nel modello di richiesta).

D52 Formazione lavoratori immigrati

Partecipazione individuale, di lavoratori immigrati presenti in Italia, a corsi di apprendimento della lingua italiana che portino al conseguimento dell'Attestato di tipo A/1, organizzati anche da Enti diversi da quelli convenzionati, svolti nell'anno di competenza.

Contributo 100% dei costi sostenuti. Massimo erogabile: € 200

Documentazione necessaria

- copia della fattura delle strutture c/o le quali si è svolto il corso e dalle quali si evinca in modo chiaro la tipologia del corso
- copia attestato di frequenza dove è evidenziato che il corso è di tipo A/1

D53 Sussidio scolastico

Contributo per l'iscrizione e la frequenza in Italia di almeno due figli frequentanti: asilo nido/scuola dell'infanzia/scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Nel caso di reddito familiare lordo superiore a € 30.000, le domande verranno erogate secondo graduatoria fino a esaurimento risorse.

Ordine graduatoria: reddito, numero figli e data presentazione domanda. Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contributo D53 per lo stesso anno scolastico.

Contributo € 350

Documentazione necessaria

- Certificato di frequenza solo se frequentanti asilo nido o scuola dell'infanzia privata
- Autocertificazione se frequentanti scuola dell'infanzia statale
- Copia della dichiarazione dei redditi dei coniugi (Mod. CUD o Mod. 730 o Mod. ANF/DIP)

D55 Figli minori con patologie gravemente invalidanti

Contributo a lavoratori dipendenti con figli minori di 18 anni affetti da patologie gravemente invalidanti.

Le domande sono valutate in conformità al tipo di patologia; per tale ragione è importante che il richiedente illustri in maniera dettagliata la patologia allegando idonea documentazione medico-sanitaria.

I casi per cui il contributo è comunque previsto sono (elenco indicativo non esaustivo): Sindrome di down, Sordità, Cecità, Patologie oncologiche, Leucemia, Autismo, Distrofia, Diabete mellito, Patologie con Indennità di accompagnamento riconosciuta ed erogata da Inps.

L'ammissibilità al contributo è decisa dal Cda EBAV a proprio insindacabile giudizio per eventuali casi particolari.

La domanda può essere ripresentata ogni anno per non più di 5 anni a condizione che in questo periodo il figlio non raggiunga il limite di età stabilito (18 anni).

La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Contributo € 350 per figlio

Documentazione necessaria

- Giudizio definitivo/Approvazione o Verbale di revisione/verifica espresso da Inps
- Accertamento della Commissione ASL
- Copia della dichiarazione dei redditi anno precedente (Mod. CUD, Mod. 730 o Mod. ANF/DIP), nel caso di figlio a carico ma non presente in stato famiglia.

D61 Apprendistato/Qualifica/Diploma professionale/Alta formazione/Ricerca

Contributo ai lavoratori assunti come "Apprendisti per la qualifica e il diploma professionale" o come "Apprendisti di alta formazione e ricerca". Le due forme di Apprendistato cui è destinato il contributo Ebav sono diverse dal contratto di Apprendistato professionalizzante.

L'anno di competenza è l'anno di assunzione con contratto di apprendistato. Domanda unica iniziale entro 12 mesi dalla data di assunzione.

Contributo

- € 400 al termine dei primi 12 mesi di trattenute Ebav
- € 500 al termine dei primi 24 mesi di trattenute Ebav
- € 600 al termine dei primi 36 mesi di trattenute Ebav

Nel caso di "Apprendista per la qualifica e il diploma professionale", sono previsti ulteriori bonus in relazione al rendimento scolastico:

- € 160 al termine dei primi 12 mesi di trattenute Ebav
- € 225 al termine dei primi 24 mesi di trattenute Ebav
- € 300 al termine dei primi 36 mesi di trattenute Ebav

Documentazione necessaria

- Copia contratto da cui si evinca tipologia di apprendistato

D62 Acquisto e ristrutturazione prima casa

Contributo ai lavoratori che nell'anno di competenza hanno sottoscritto un finanziamento per:

- acquisto/costruzione prima casa (mutuo ipotecario)
- ristrutturazione prima casa di residenza (mutuo chirografario o ipotecario)

La casa deve risultare situata in Veneto.

Si può accedere al contributo anche nel caso in cui il finanziamento sia stato sottoscritto esclusivamente dal coniuge.

Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contributo D62 per lo stesso mutuo.

In caso di ristrutturazione edilizia il contributo è previsto in presenza di lavori edili compresi (non sono sufficienti solo opere aggiuntive come l'acquisto pannelli fotovoltaici).

La somma delle fatture relative alla ristrutturazione non deve necessariamente corrispondere all'importo del mutuo.

Si può presentare un'ulteriore domanda di contributo su un nuovo mutuo/finanziamento trascorsi due anni dal ricevimento del contributo medesimo (fa fede la data di accreditamento del contributo EBAV).

Contributo

- € 900 se mutuo/finanziamento da €10.000 fino a 20.000 compreso
- €1.300 se mutuo/finanziamento superiori a €20.000 fino a €40.000 compreso
- €1.800 se mutuo/finanziamento superiore a €40.000

Importi maggiorati del 20% se le spese dei lavori di ristrutturazione presentate sono da imputare a almeno un'azienda aderente a Ebav o Edilcassa Veneto.

Documentazione necessaria

- Copia contratto mutuo con banca
- Contratto d'appalto e fatture costi sostenuti (solo per ristrutturazione)
- Attestazione di aderenza a Ebav o Edilcassa Veneto da parte di azienda che ristruttura (solo per ristrutturazione)

D63 Sussidio Scuola

Contributo per l'iscrizione e la frequenza in Italia, di **un solo** figlio frequentante: asilo nido- scuola dell'infanzia - scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Specifiche

Nel caso di Reddito familiare lordo superiore a € 30.000, le domande verranno erogate secondo graduatoria fino a esaurimento risorse. (NB: per Reddito familiare lordo si intendono esclusivamente i redditi dei coniugi).

Ordine graduatoria: reddito e data presentazione domanda.

Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contributo D63 per lo stesso anno scolastico.

NB: il servizio è previsto solo nel caso in cui in famiglia sia presente un unico figlio frequentante le scuole indicate, nel caso di più figli frequentanti tali scuole, va richiesto il contributo D53.

Contributo € 150

Documentazione necessaria

- Certificato di frequenza solo se frequentanti asilo nido o scuola dell'infanzia privata
- Autocertificazione se frequentanti scuola dell'infanzia statale
- Copia della dichiarazione dei redditi dei coniugi (Mod. CUD o Mod. 730 o Mod. ANF/DIP).

Per maggiori informazioni consultare il sito www.ebav.it



SANI.IN.VENETO

Fondo di assistenza sanitaria integrativa
regionale per i lavoratori dell'artigianato

COS'È SANI.IN.VENETO

È il fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane del Veneto. È stato costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, e da Cgil, Cisl e Uil del Veneto.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli artigiani e l'accordo interconfederale regionale prevedono l'assistenza sanitaria integrativa a carico delle imprese, completamente gratuita per i lavoratori dipendenti.

SANI.IN.VENETO integra la buona sanità veneta e assicura per i lavoratori dipendenti artigiani la copertura di prestazioni sanitarie ricevute in qualsiasi struttura o medico di loro scelta oltre che nelle 6.000 strutture e medici convenzionati nella regione o in strutture di loro scelta.

Chi può aderire

Tutte le imprese artigiane e PMI del Veneto che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati ai diversi livelli da Confartigianato, CNA, Casartigiani e da Cigl, Cisl e Uil del Veneto.

Le imprese che avessero già aderito ad altri fondi possono interrompere il pagamento dei contributi e passare a SANI.IN.VENETO con copertura immediata.

Senza costi per i dipendenti

L'assistenza sanitaria integrativa gratuita è prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'accordo interconfederale regionale.

Prevenzione è salute

La copertura comprende tutte le prestazioni sanitarie, non solo malattie e infortuni: tutti i servizi per controlli e prevenzione (esami, visite specialistiche), la maternità, il dentista, le lenti, le terapie di riabilitazione, la non autosufficienza (nel sito www.saninveneto.it l'elenco completo delle prestazioni e la tabella dei rimborsi).

Sempre vicino a casa tua

Oltre 6.000 tra medici e strutture private convenzionate nel Veneto, basta prenotare:

- al numero verde 800901629 gratuito da telefono fisso;
- al numero 199284110, da telefono cellulare con tariffa agevolata per il chiamante.
- rivolgendosi direttamente agli sportelli EBAV/SANI.IN.VENETO.

Rimborsi rapidi

Ottenere il rimborso è semplice, niente carte inutili: per le prestazioni da medici o strutture di propria scelta, basta rivolgersi allo sportello SANI.IN.VENETO più vicino, con la copia del referto medico o la fattura. Oppure, senza neanche spostarsi da casa, via internet collegandosi al sito www.saninveneto.it.

Nei centri medici convenzionati, invece, la quota rimborsabile non si paga.

Ci pensa direttamente SANI.IN.VENETO.

Come si aderisce

In modo molto semplice, con l'invio telematico da parte dell'azienda del mod. B02, che diviene scheda di adesione semplificata da parte dell'azienda e dei suoi dipendenti.

Informazioni

Presso gli oltre 200 sportelli di tutta la regione (l'elenco completo nel sito www.saninveneto.it)

Nel sito www.saninveneto.it

Segreteria SANI.IN.VENETO 041 2584960 – 041 2584961

email segreteria@saninveneto.it

pec segreteria@pec.saninveneto.it

SANI.IN.VENETO è nato nel luglio 2013, attualmente abbiamo l'adesione di 115.000 lavoratori. Dal 1° aprile 2017 l'assistenza sanitaria integrativa potrà essere allargata anche ai familiari.

Questa è la forza del Fondo, che ispirandosi ai principi di mutualità, è così in grado di fornire sempre più efficaci e migliori prestazioni.

Oltre 200 sportelli SANI.IN.VENETO sono aperti per dare ad artigiani e loro dipendenti informazioni e accesso ai servizi (l'elenco completo nel sito www.saninveneto.it).